

N. R.G. [REDACTED]



**TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA**

Sezione Fallimentare Ufficio di Novara

VERBALE DEL PROCEDIMENTO [REDACTED]

tra

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

PARTE RICORRENTE

e

**RABOZZI GIANANTONIO**

PARTE RESISTENTE

Oggi [REDACTED], innanzi al dott. [REDACTED], sono comparsi:

per parte ricorrente l'Avv. [REDACTED] sostituita dalla dott.ssa. [REDACTED], come da delega che deposita;

per il debitore l'avv. Rosa Chiericati, con il sig. [REDACTED] personalmente;

è altresì presente il P.M. dott. [REDACTED];

la dott.ssa [REDACTED] deposita ritualmente ricorso notificato a controparte; deposita decreto del Presidente del Tribunale che dispone la riunione di procedure esecutive pendenti davanti al Tribunale di Novara nei confronti del sig. [REDACTED] e insiste per la dichiarazione di fallimento;

l'avv. Chiericati chiede la sospensione del procedimento prefallimentare, ritenendo applicabile anche al procedimento prefallimentare la sospensione prevista per le procedure esecutive, reiterando la richiesta di sospensione dei termini, essendo presente il Pubblico Ministero; avendo svolto tale richiesta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara, in seguito al deposito di querela per usura ed estorsione ed istanza di accesso al fondo di solidarietà per le vittime di usura presso la Prefettura di Novara;

il P.M. deposita copia del provvedimento emesso in data odierna di sospensione dei termini sulla base dell'istanza presentata dal sig. [REDACTED], rilevando che non sussiste discrezionalità nella concessione o meno del termine; evidenzia che non è normativamente prevista la sospensione della procedura prefallimentare ma l'istanza potrebbe rilevare sotto il profilo dello stato di insolvenza; chiede altresì rinvio dell'udienza;

la dott.ssa [REDACTED], preso atto di quanto dichiarato dal debitore e dal PM si associa alla richiesta di rinvio dell'udienza al fine di valutare la documentazione oggi versata in atti;

l'avv. Chiericati non si oppone al rinvio, ma chiede autorizzarsi il deposito di memoria integrativa alla luce dell'accoglimento dell'istanza di sospensione dei termini comunicata all'udienza odierna;

Il G.D.

Preso atto di quanto sopra, rinvia l'udienza al **29 settembre 2016, ore 12,45**;

Autorizza le parti a depositare nel termine di 7 giorni prima dell'udienza memoria integrativa.

Novara, 19.5.2016

Il Giudice



dott. [REDACTED]

